

Condominio di Via [redacted] Roma (C.F. 9[redacted]0) c/ [redacted] se
Andreina

TRIBUNALE DI AVELLINO
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

- sciogliendo la riserva ed esaminati gli atti della procedura iscritta al n. 768/019 r.g.e.m.;
- visto il decreto ingiuntivo n. 107/018, emesso dal Giudice di Pace di Roma, formula esecutiva apposta il 22.01.018;
- visto l'atto di precetto per il pagamento della somma di euro 3.510,43;
- visto l'atto di pignoramento del 17/5/019;
- letta la dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato G. [redacted] Camelia, dalla quale evincesi che quest'ultima è debitrice di [redacted] gelo per effetto di un contratto di locazione intercorrente col debitore, per il quale corrisponde un canone d'affitto per euro 4.980,00 semestrali;
- letta, altresì, la dichiarazione positiva resa dal terzo con PEC del 23.05.2019 dalla quale si evince che G. [redacted] reina, docente di scuola elementare / materna, percepisce emolumenti da Ministero Dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato, sui quali non gravano precedenti sequestri o pignoramenti;
- esaminato il ricorso in opposizione proposto da [redacted] Angelo e rilevato che non può accogliersi l'istanza di sospensione da quest'ultimo avanzata
- rilevato infatti che la legge n.3/2012 sul sovraindebitamento non istituisce alcun collegamento immediato ed automatico tra il deposito della proposta di accordo ex art. 9 e ss e l'arresto – ovvero la temporanea improseguibilità - della procedura esecutiva pendente, poiché le disposizioni in questione rimettono ad un provvedimento espresso del Giudice di quella procedura – e non certo al G.E. – la pronuncia del divieto di prosecuzione delle azioni esecutive individuali;
- rilevato che ciò si traduce, in sede di esecuzione mobiliare, in una causa esterna di sospensione c.d. necessitata del processo esecutivo, di cui il G.E. non può che prenderne atto, disponendo in conformità ai sensi dell'art. 623 c.p.c. sempre che si sia in presenza del provvedimento sospensivo *aliunde* adottato, di cui nella fattispecie non vi è traccia;
- rilevato che, per quanto sopra, deve rigettarsi l'istanza avanzata ex art. 624 c.p.c. e disporsi l'assegnazione della somme accantonate da [redacted] Camelia che già appaiono sufficienti a

soddisfare il credito azionato tenuto conto di quanto già vincolato e del prossimo pagamento del canone di locazione previsto per il prossimo mese;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva;
condanna l'opponente [redacted] al pagamento delle spese della presente fase che si liquidano in euro 380,00 per [redacted] oltre rimb. Forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore distrattario avv. Fabrizio Plagenza;

- letto l'art. 530 c.p.c.;

ASSEGNA

In pagamento, salvo esazione, al creditore procedente Condominio di Via [redacted] C.F. 90042030580 il credito che [redacted] Angelo vanta verso [redacted] [redacted] a titolo di canoni di locazione scaduti e da scadere fino alla concorrenza della complessiva somma di euro 3.510,43 per sorta, accessori, spese e compensi del monitorio, spese e compensi di precetto, oneri fiscali, oltre soltanto gli ulteriori accessori dalla notifica del precetto sino al soddisfo oltre soltanto l'imposta di registro del titolo se ne viene comprovato il pagamento.

Sono inoltre assegnate le spese legali ed i compensi per la procedura esecutiva che si liquidano in euro 249,56 per esborsi ed euro 855,00 per compensi (tenuto conto dell'importo effettivamente pignorato), oltre IVA e CPA come per legge, rimb. Forf. al 15%, spese successive per richiesta copie e notifica, imposta di registrazione se dovuta e comprovata, con attribuzione al procuratore distrattario avv. Fabrizio Plagenza. Pertanto

DISPONE

Il pagamento, salvo esazione, in favore del creditore procedente, da parte di [redacted] [redacted] Amelia, dei canoni mensili di locazione scaduti ed accantonati per euro 4.980,00 nonché di quelli a scadere, sino alla concorrenza delle somme complessive sopra indicate.

Dispone lo svincolo e la restituzione a [redacted] [redacted] [redacted] della somme pignorate presso Ministero dell'Economia e Finanze, Ragione Sociale [redacted] [redacted] [redacted] Stato.

Liquida in favore di ciascun terzo per la dimostrazione resa la somma di euro 40,00 autorizzandone il prelievo.

Dispone lo svincolo e la restituzione ai debitori delle somme eventualmente accantonate dagli altri terzi pignorati [redacted] r.l. e [redacted] [redacted] Costruzioni Generali.

Letto l'art. 616 c.p.c.

CONCEDE

termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente decreto al ricorrente per l'introduzione del giudizio di merito conseguente all'opposizione spiegata, previa iscrizione a ruolo del giudizio, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà.

Si comunichi.

Avellino, li 09.01.2020.

Il Cancelliere C1

Il Funzionario
Dott. Antonio Spizio

Il Giudice dell'Esecuzione,
Dott. Astinatte de Vincentis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
GGG. 13.01.2020

